

Ordinanza del 12 agosto 2014, Tribunale Civile di Civitavecchia.

Ordinanza del 12 agosto 2014, Tribunale Civile di Civitavecchia, sez. Esecuzioni Immobiliari, G.E.
Dott.ssa Lodolini.

Gentili Avvocati,

Vi alleghiamo un provvedimento ottenuto dall'Avv. Riccio che è preceduto da un eloquente commento redatto dall'Avv. Griffo (professionista che collabora con lo stesso Riccio).

Siamo particolarmente entusiasti nel darVi notizia del provvedimento perché esso è sull'onda della conferma dei principi giuridici, dottrinali e giurisprudenziali su cui si è basata e si basa l'attività di SDL Centrostudi dalla sua origine.

**OBBLIGO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA DA PARTE DEL G.E. IN CASO DI PARERE
FAVOREVOLE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**

*Note ad ordinanza del 12 agosto 2014, Tribunale Civile di Civitavecchia, sez. Esecuzioni
Immobiliari, G.E. Dott.ssa Lodolini.*

Con il provvedimento del 12 agosto 2014, il G.E. del tribunale di Civitavecchia, sez. Esecuzioni Immobiliari, ha corroborato un orientamento giurisprudenziale che sta man mano cristallizzandosi, sotto l'impulso della più recente e pionieristica dottrina.

Nel caso in commento, ad essere sospesa per motivi di usura è stata la procedura esecutiva incardinata e coltivata da due distinti istituti di credito e relativa (fra l'altro) ad un complesso alberghiero del valore di circa quattro milioni di Euro, di proprietà del sig. F*****.

Tale effetto è stato reso possibile grazie alle risultanze dei meticolosi elaborati peritali posti in essere dalla SDL Centrostudi S.p.A., opportunamente trasfusi ed argomentati in sede di querela penale, e successiva integrazione a querela, ad opera dell'avv. Biagio Riccio, nella qualità di difensore della vittima.

Gli Istituti procedevano per il recupero di circa 500.000,00 euro, somma che sarebbe maturata sulla scorta di inadempimenti relativi a diversi rapporti di mutuo.

Orbene, nelle trame della innanzi citata denuncia, il sig. F***** ha potuto dedurre come, sulla scorta dello stesso tenore della lettera contrattuale, il computo complessivo del TEG (così come comprensivo non solo degli interessi corrispettivi ma anche degli interessi moratori oltre che di ogni altra remunerazione differente da imposte e tasse) travalicasse in tutti i casi il tasso soglia anti usura vigente al momento della stipula.

Il precipuo effetto scaturente da tale circostanza, coincide con una inevitabile declaratoria di usurarietà genetica – *ab origine* – di tutti i contratti di mutuo e con la conseguente loro degradazione, ai sensi dell' art. 1815 c.c., da onerosi a titolo gratuito.

Pertanto, nessun interesse (nemmeno al tasso legale) sarà più dovuto dal mutuatario, il quale, sarà obbligato a restituire soltanto il capitale.

Tanto, così come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, ha avuto modo di chiarire che *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori”* (Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350).

Nel caso di specie, la Procura della Repubblica è stata chiamata ad investigare non solo sul reato di usura ma anche su quello di estorsione, atteso che la artata attivazione di uno strumento giuridico astrattamente legittimo (quale la procedura espropriativa), allo scopo non già di soddisfare un diritto, bensì di assicurarsi il provento di un reato (gli interessi usurari), integra di per sé tale ultima – autonoma – fattispecie delittuosa. In tal segno il giudice penale è stato altresì chiamato a determinare la sospensione della esecuzione in parola, e ciò ai sensi dell'art. 20 L. 44/99.

Con provvedimento del 5 agosto 2014 – trasmesso d'ufficio al G.E. – il Sostituto Procuratore dott. Lorenzo del Giudice, dispone che *“sulla base della denuncia e della documentazione allegata dalla persona offesa [...] sulla base delle indicazioni della parte è stato conferito incarico di consulenza tecnica volta a verificare il raggiungimento e/o il superamento delle soglie limite previste in materia. Ricorrendo il fumus del delitto ed in attesa della conclusione dell'accertamento del consulente, la parte offesa ha presentato istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 20. L. 44/99 in vista della vendita all'incanto fissata per il **.**.2014.*

Tutto ciò considerato, e pur evidenziandosi come non risultino comunicazioni della Prefettura né risulta che la parte si sia attivata per richiedere l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge 44/99, si esprime parere favorevole alla sospensione dei termini della procedura esecutiva”.

Dal tenore di tale lettera, si evince chiaramente il corollario secondo cui, condizione necessaria e sufficiente ai fini della sospensione è il mero *fumus* del delitto, ciò anche a prescindere dall'eventuale attivazione delle procedure prefettizie. Tale potere, inoltre – quello di sospendere – può essere ascrivito solo in capo al P.M. che procede alle indagini. Il G.E. non può che prendere atto delle disposizioni da questi disposte e dunque sospendere i termini della procedura in corso.

A conferma di ciò lo stesso tenore dell'ordinanza del 12 agosto 2014 emessa dal G.E. dott.ssa Lodolini, la quale, così recita: *“preso atto del provvedimento favorevole della procura della Repubblica quanto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva [...] ritenuto che non sussistono presupposti normativi in base ai quali il G.E. possa sindacare la ricorrenza dei presupposti dell'adozione, da parte della Procura, del provvedimento favorevole alla sospensione della procedura esecutiva [...] prende atto della disposta sospensione ex art. 20 L. 44/99 e dispone che il delegato non dia corso alla vendita”*.

Tale provvedimento, allineandosi con quanto riportato negli atti di querela ed integrazione, si appiattisce sostanzialmente sulla pacifica posizione espressa anche dalla Corte Costituzionale, la quale, sul punto, ha così statuito: *“E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal Giudice istruttore del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, nell'ambito di un procedimento civile, in relazione al provvedimento adottato, in data 12 dicembre 2012, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, in un procedimento penale, con il quale quest'ultimo, ai sensi dell'art. 20 comma 4 L. 44/99 accogliendo l'istanza della parte convenuta nel procedimento civile [...] ha disposto per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza all'ufficio del Pubblico Ministero la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziale e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, relativi a detto procedimento civile. Premesso che il conflitto di attribuzione postula l'appartenenza degli organi o enti in conflitto a poteri diversi, nella specie sono coinvolti organi appartenenti, entrambi, al potere giudiziario, trattandosi di ricorso proposto da un giudice nei confronti di un Pubblico Ministero: inoltre, poiché il provvedimento di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20 comma 7 L. 44/99, non concernendo l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata, non è espressione di attribuzioni costituzionali riconosciute al pubblico ministero, ai sensi dell'art 112 Cost., non è configurabile alcuna lesione delle attribuzioni costituzionali del giudice quale conseguenza del provvedimento di sospensione dei termini emesso dal pubblico ministero, dubitando, piuttosto, il ricorrente della legittimità costituzionale di una disposizione di legge che attribuisce un potere specifico al pubblico ministero, sicché difetta “?la materia?” stessa del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato”* (Cfr. Ordinanza N. 296 del 6.12.2013. Nello stesso senso si V. pure sentt. nn. 463/1993; 420/1995; 110, 410/1998; 284/2006; ordd. nn. 87/1978; 244, 340/1999; 338/2007; 38/2008; 17/2013). Il commentato provvedimento, dunque, incarna l'ultimo – significativo – segnale dell'accoglimento in sede giurisprudenziale delle argomentazioni portate dalla dottrina rappresentata dall'avv. Biagio Riccio, così come suffragata dalle meticolose e certosine determinazioni scaturenti dagli elaborati peritali realizzati dalla SDL Centrostudi S.p.A. (nel caso di specie i pareri *pro veritate* a firma dell'avv. Massimo Meloni).

La Giurisdizione Penale acquisisce una determinante centralità nell'acclaramento della figura del reato di usura e produce, in una dialettica armoniosa, i suoi rilevanti effetti anche (e soprattutto) nella sede civile, impedendo l'ingiusta prosecuzione di procedure espropriative *sine titulo* ai danni di imprese e privati, vittime di spregiudicati Istituti di credito.

Una nuova frontiera di tutela è dunque sorta avverso l'odiosa piaga dell'usura bancaria.

Brescia 22 agosto 2014

Avv. Danilo Griffio

scritto



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Civitavecchia

al Giudice dell'esecuzione
dottorssa Lodolini
(proc. es. n. 137/07)

In relazione al procedimento esecutivo sopraindicato, comunico che questo Ufficio sta procedendo per il delitto di usura (allo stato, nei confronti di ignoti) sulla base della denuncia e della documentazione allegata dalla persona offesa, Romano [redacted], legale rappresentante della Immobiliare [redacted] s.r.l., sulla base delle indicazioni della parte è stato conferito incarico di consulenza tecnica volta a verificare il raggiungimento e/o superamento delle soglie limite previste in materia. Ricorrendo il *fumus* del delitto ed in attesa della conclusione dell'accertamento del consulente, la parte offesa ha presentato istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 44/99 in vista della vendita all'incanto fissata per il 9 ottobre 2014.

Tutto ciò considerato, e pur evidenziandosi come non risultino comunicazioni della Prefettura né risulta che la parte si sia attivata per richiedere l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge 44/99, si esprime parere favorevole alla sospensione dei termini della procedura esecutiva.

Trasmetto copia degli atti del procedimento.

Civitavecchia, il 5 agosto 2014

Il Sostituto Procuratore
Lorenzo Del Giudice

ORON. 1837/14

RE GE

messaggio del parere favorevole espresso dalla
Procura della Repubblica, e ritenuto che il procedi-
mento debba essere qualificato con "procedi-
mento favorevole" rispetto alle richieste di
sospensione (ex art 20 co IV L. 44/99);
ritenuto che non sussistano presupposti

